

## **Società Italiana di Cardiologia**

*Regolamento per la Dichiarazione e Gestione dei Conflitti di interessi ai sensi  
dell'Art. 24 dello Statuto*

### **1.**

**1.1** La Società Italiana di Cardiologia persegue una politica di gestione dei conflitti di interessi in capo ai componenti il consiglio direttivo nazionale e i consigli direttivi regionali nonché in capo alle persone fisiche o giuridiche cui essa formalmente conferisca poteri di rappresentanza ovvero incarichi di assistenza o di consulenza in relazione a specifiche operazioni rilevanti nonché in capo ai soggetti collegati ai medesimi.

**1.2** Le persone fisiche o giuridiche cui l'Associazione conferisca poteri di rappresentanza ovvero incarichi di assistenza o di consulenza in relazione a operazioni rilevanti sono tenuti a rendere preventiva dichiarazione scritta di assunzione degli obblighi contemplati dal presente Regolamento. Le dichiarazioni sono conservate in apposito archivio a cura del Segretario Generale dell'Associazione.

### **2.**

**2.1** Per ogni effetto inerente alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le definizioni di cui appresso.

Conflitto di interessi. Ogni situazione in cui alcuna delle persone indicate all'articolo 1. sia portatore di un interesse, patrimoniale o non patrimoniale potenzialmente interferente con quello dell'Associazione ovvero potenzialmente idoneo a pregiudicarne la qualità ed eticità della produzione tecnico-scientifica.

Soggetti collegati: a) il coniuge, ancorché legalmente separato, la persona unita civilmente ai sensi della l. 20 maggio 2016, n. 76, il convivente di fatto di cui all'art. 1, comma 6, l. 20 maggio 2016, n. 76, ancorché i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune non risultino disciplinati da contratto ai sensi del successivo comma 50, gli ascendenti e i discendenti in linea retta, i collaterali sino al secondo grado nonché tutte le persone che, in considerazione di una relazione personale, professionale o commerciale di significativa intensità tali da far ritenere sussistente, secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, un possibile interessi; b) gli enti e società direttamente o indirettamente controllati, anche congiuntamente, o soggetti a influenza notevole da parte delle persone di cui all'articolo 1. o delle persone fisiche collegate ai medesimi o in cui essi o le persone fisiche loro collegate esercitino il diritto di voto per frazione non inferiore al 2% per le società quotate e al 10% negli altri casi ovvero nei quali essi o le persone fisiche loro collegate rivestono funzioni di amministrazione, direzione generale o controllo ovvero funzioni direzionali apicali; c) le persone fisiche, società ed enti con i quali le persone di cui all'articolo 1. nonché quelle di cui alla precedente lettera a) intrattengono rapporti professionali o commerciali di significativa intensità tali da far ritenere sussistente, secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, un possibile interessi.

Operazioni rilevanti. Le operazioni, anche a titolo gratuito, che, sotto qualsiasi forma, risultino potenzialmente idonee a arrecare all'Associazione una utilità patrimoniale o non patrimoniale ovvero a determinare il

sostenimento di un costo o l'assunzione di un debito da parte della medesima.

**2.2** Non si considerano quali operazioni rilevanti per gli effetti di cui al presente Regolamento:

a) la liquidazione dei rimborsi contemplati dall'articolo 12, comma 12 dello Statuto ovvero, comunque, la diretta assunzione da parte dell'Associazione dei costi per l'acquisto di beni o servizi per i quali il rimborso risulterebbe spettante;

b) le operazioni di valore inferiore ad euro 10.000,00; in caso di operazioni frazionate, ripartite o ricorrenti, detto valore si intende ragguagliato al singolo esercizio finanziario.

### **3.**

**3.1** I componenti i consigli direttivi nazionale e regionali e le persone fisiche o giuridiche cui l'Associazione formalmente conferisca poteri di rappresentanza ovvero incarichi di assistenza o di consulenza in relazione a specifiche operazioni rilevanti, sono tenuti:

a) a rendere nota preventivamente per iscritto la sussistenza di conflitto di interessi, attuale o potenziale, in capo a sé ovvero a soggetti collegati, in relazione a qualsiasi operazione rilevante;

b) ad astenersi, individualmente, dal porre in essere atti o dal rendere parere nonché dal concorrere all'assunzione di deliberazioni collegiali tendenti, anche a titolo istruttorio, preparatorio o comunque non definitivo, alla conclusione dell'operazione rispetto alla quale la situazione di conflitto di interessi si configuri o funzionali ad essa.

**3.2** La dichiarazione di cui innanzi è rivolta al consiglio direttivo nazionale non appena l'interessato abbia conoscenza della situazione di conflitto di interessi e comunque prima del compimento di atti o del rendimento di voti rispetto alla operazione rispetto alla quale la situazione di conflitto di interessi si configuri. Qualora sia resa da componente del consiglio direttivo nazionale, essa può essere altresì resa nel verbale delle relative riunioni.

**3.3** Salvo ed impregiudicato il risarcimento del danno in sede civile, l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo è causa di esclusione, ai sensi dell'articolo 10, lettera c) dello Statuto.

#### **4.**

**4.1** Qualora un'operazione rilevante risulti comunque posta in essere in virtù dell'esercizio di poteri di rappresentanza ovvero con la prestazione di attività di assistenza o consulenza ovvero con l'espressione di voto determinante da parte di persona in conflitto di interessi, il consiglio direttivo nazionale acquisisce, senza ritardo, parere di soggetto terzo indipendente, munito di competenze professionali specifiche, in ordine alla convenienza nonché alla correttezza sostanziale e procedurale dell'operazione stessa. Alla deliberazione di conferimento del relativo incarico non partecipa il componente in capo al quale sia stata individuata la situazione di conflitto di interessi.

**4.2** Il soggetto terzo incaricato del rendimento del parere di cui innanzi è tenuto a formulare preventiva dichiarazione di non trovarsi, a sua volta, in conflitto di interessi rispetto all'operazione, nei sensi contemplati dal presente regolamento.

**4.3** I componenti i consigli direttivi nazionale e regionali e i soggetti terzi cui l'Associazione formalmente conferisca poteri di rappresentanza ovvero incarichi di assistenza o di consulenza sono tenuti a soddisfare ogni richiesta di informazioni strumentale, secondo un criterio di proporzionalità, all'acquisizione del parere di cui ai commi che precedono.

**4.4** Qualora la convenienza nonché alla correttezza sostanziale e procedurale dell'operazione stessa non risulti verificata, il consiglio direttivo nazionale, fatti salvi i diritti di terzi, promuove, attraverso gli appropriati strumenti deliberativi e negoziali, la rimozione degli effetti dell'operazione medesima.

## 5.

Le funzioni di cui al primo comma dell'articolo 4. possono essere conferite ad apposito organismo interno, monocratico o collegiale, stabilmente costituito con deliberazione del consiglio direttivo nazionale, nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) l'organismo potrà avere formato da uno o da tre componenti, da individuarsi tra soggetti esterni all'Associazione, in possesso di idonee qualifiche e competenze professionali;
- b) l'organismo resta in carica per due esercizi finanziari; i componenti possono essere confermati nell'incarico per non più di una volta;
- c) i componenti sono assoggettati agli obblighi di dichiarazione di cui al secondo comma dell'articolo 4. del presente Regolamento;
- d) il funzionamento dell'organismo è disciplinato da apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo nazionale.

## 6.

**6.1** È istituito il Registro delle operazioni in conflitto di interessi. Il Registro si compone di due sezioni:

“A” – Dichiarazioni di conflitto di interessi.

“B” – Operazioni in conflitto di interessi.

**6.2** Nella sezione “A” sono inserite le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3.1, lettera a) del presente Regolamento.

**6.3** Nella sezione “B” sono inseriti i pareri acquisiti ai sensi del primo comma dell'articolo 4. del presente Regolamento nonché le deliberazioni assunte ai sensi del successivo quarto comma.

**6.4** Il Registro è tenuto a cura del Segretario Generale dell'Associazione, il quale può delegare per iscritto unità di personale idonea.

## 7.

**7.1** All'atto della instaurazione di trattative rivolte al compimento di operazioni rilevanti, è fatta sottoscrivere alla controparte negoziale, previa informativa sul trattamento dei dati personali, anche sensibili, ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, dichiarazione di insussistenza di rapporti determinanti situazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 2. ovvero dichiarazione recante indicazione dei rapporti rilevanti ai sensi della medesima disposizione.

**7.2** Le dichiarazioni sono conservate, con modalità idonee ad assicurare la riservatezza dei dati personali comuni e sensibili, in apposito archivio a cura del Segretario Generale, il quale può delegare per iscritto unità di personale idonea.

**8.**

Il consiglio direttivo assicura che ogni trattamento dei dati personali richiesto dal presente Regolamento sia eseguito nell'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

**9.**

Il presente Regolamento è sottoposto a revisione da parte del consiglio direttivo con periodicità almeno biennale e, comunque, ogni volta che evidenze applicative sopravvenute lo richiedono; il consiglio direttivo sottopone all'assemblea plenaria eventuale proposta di variazione o integrazione.